

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA 2018. PROROGA DELL'ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ED AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ALL'ADOZIONE DI ATTI GESTIONALI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Il giorno 4 gennaio 2018

ad ore 18.00

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori :

Daldoss Silvano	P
Cainelli Katia	P
Dalsass Valter G.	P

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA 2018. PROROGA DELL'ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ED AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ALL'ADOZIONE DI ATTI GESTIONALI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Premesso che:

L'articolo 36 comma 1 DPR n. 601 del 2005 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della Legge n. 1/1993 e ss.mm. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

considerato che la gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e della relazione previsionale e programmatica a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi;

visto che il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 20/12/2000 e ss.mm., prevede che, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei responsabili dei servizi, approvi uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa.

Il comma secondo dell'art.18 del regolamento di contabilità individua i contenuti dell'atto programmatico di indirizzo che, in relazione alle singole strutture organizzative, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il responsabile della struttura;
- b) i compiti assegnati;
- c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio;
- d) i mezzi strumentali e il personale assegnati;
- e) gli obiettivi di gestione;
- f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Considerato che nell'ambito del protocollo d'intesa della Finanza Locale per l'anno 2017, sottoscritto in data 10 novembre 2017, è stato individuato nel 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018-2020, stante le novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili/schemi di bilancio e considerate le conseguenti operazioni contabili che dovranno essere effettuate dai Comuni;

il bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di CAVEDAGO deve ancora essere approvato e per effetto della disposizione prevista dal comma 1 dell'art. 51 lettera a) della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, fino all'approvazione del nuovo bilancio si applica l'esercizio provvisorio del bilancio, che per i Comuni della provincia di Trento, è autorizzato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992 (protocollo d'intesa di finanza locale). Contestualmente alla rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio l'esercizio provvisorio scatta quindi quando il bilancio di previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le disposizioni che concernono l'esercizio provvisorio si rinviengono nell'articolo 163 del D.lgs.18 agosto del 2000 n.267 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), nella Legge Provinciale 9

dicembre 2015, n. 18, che recepisce il titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 nonché i relativi allegati e negli articoli del Testo unico degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 modificati dal D.lgs. 118/2011, nel Testo unico approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/ e nel regolamento di attuazione approvato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L; ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, in considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale e, più in generale, della funzione programmatoria, la nuova modalità di gestione dell'esercizio provvisorio prevede il riferimento al secondo esercizio del bilancio pluriennale;

nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2017 del bilancio di previsione del periodo 2016-2018).

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare gli effetti dell'atto programmatico generale di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2017 del Comune di CAVEDAGO, con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici, di cui alla deliberazione giuntale n. 13 dd. 27.02.2017, limitatamente alle operazioni previste in regime di esercizio provvisorio ai sensi della normativa sopraccitata, al fine di consentire l'adozione degli atti di gestione relativi ad attività istituzionali che devono avere uno sviluppo continuativo anche in assenza di una specifica programmazione di bilancio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018-2020.

L'articolo 163 del D.lgs. 18 agosto del 2000 n. 267, riguardo l'esercizio provvisorio, espressamente prevede:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2.omissis...

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3- quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Si richiama altresì quale parte integrante e sostanziale il punto 8 dell'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011, ancorché materialmente non allegato, e riscontrato che ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1, in considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale e, più in generale, della funzione programmatica, la nuova modalità di gestione dell'esercizio provvisorio prevede il riferimento al secondo esercizio del bilancio pluriennale e quindi nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2018 nel bilancio di previsione 2017 -2019; tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

fatto rilevare che l'esercizio provvisorio scatta quando il bilancio di previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e viene differito il termine per l'approvazione del bilancio;

riscontrato che in virtù della proroga del termine di approvazione del bilancio al 28 febbraio 2018, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, come sopra evidenziato;

rilevato ora che l'esercizio provvisorio del bilancio impone comunque l'adozione di un atto di indirizzo che ripartisca, in attesa dell'adozione dello strumento di programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative comunali, le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici, così come stabilito nel paragrafo 10 contenuto nell'Allegato 4/1 del d.lgs.118/2011;

osservato che per questo ente l'atto di indirizzo, come indicato nel regolamento di contabilità, costituisce il documento che permette di declinare la programmazione dell'Ente, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili degli uffici.

Ritenuto conseguentemente necessario, per tutto quanto sopra esposto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del relativo atto di indirizzo per il 2018, confermare quanto contenuto nell'atto di indirizzo per il 2017, adottato con deliberazione della giunta comunale n. 13 di data 27.02.2017, sia per quanto concerne l'individuazione delle risorse e degli interventi, assegnati alle singole strutture organizzative, sia per quanto riguarda l'individuazione dei funzionari, oltre il segretario comunale, cui viene assegnata la responsabilità gestionale e sono affidate le risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa da esercitare mediante determinazioni nonché la responsabilità delle corrispondenti entrate;

riscontrato che l'attribuzione ai responsabili delle risorse e degli interventi avviene individuando anche, per ogni capitolo di spesa, un responsabile;

dato atto che lo statuto comunale attribuisce competenze gestionali in capo alla giunta comunale;

osservato quindi che durante l'esercizio provvisorio dovrà farsi riferimento agli stanziamenti di spesa del secondo esercizio del bilancio pluriennale già approvato, ovvero all'esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 05 di data 22.02.2017, nonché ai contenuti dell'atto programmatico di indirizzo per il 2017;

ritenuto altresì opportuno confermare con la presente le nomine dei responsabili degli uffici;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, e il relativo regolamento di attuazione, per quanto compatibili con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 20.12.2000 e ss.mm. per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 05 di data 22.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione del Comune di CAVEDAGO per l'esercizio finanziario 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019, con i relativi allegati;

visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, acquisiti sulla proposta di deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, espressi ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., come adeguato con l'art. 1 della legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31;

con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di prorogare per l'anno 2018, in esercizio provvisorio, gli effetti dell'atto programmatico generale di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2017 del Comune di CAVEDAGO, con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici, di cui alla propria deliberazione n. 13 del 27.02.2017, per le ragioni indicate in premessa;
2. Di precisare che tale proroga dovrà essere esercitata, sotto il profilo contabile e finanziario, nei limiti posti alle operazioni consentite in esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 TUEL e dei punti 8 e 11.8 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al decreto 118/2011);
3. Di dare atto che, in relazione all'atto programmatico di indirizzo provvisorio per il 2018 si dovrà operare, per quanto attiene all'effettuazione di spese, nell'ambito e nei limiti dell'esercizio provvisorio così come disciplinato dal paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e dall'articolo 163 del D.lgs 267/2000. In particolare:
 - *Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e si possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria;*

- *Nel corso dell'esercizio provvisorio, si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese sopra indicate, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui all'esercizio finanziario 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*
- 4. Di confermare altresì le nomine dei responsabili degli Uffici di cui ai decreti sindacali già adottati;
- 5. di precisare, altresì, che l'efficacia del presente provvedimento cesserà con l'adozione dell'atto programmatico di indirizzo che sarà assunto dopo l'approvazione del bilancio di previsione per 2018-2020;
- 6. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di consentire la regolare apertura della gestione provvisoria dell'esercizio 2018.
- 7. Di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 04.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 05.01.2018 al 15.01.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 D.P.R. 3L/2005.

Lì, 04.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio
